

tro progetto di legge; ed allora il Governo dichiarerà la sua opinione sulla stessa.

Per ora io lo ripeto ancora una volta, signori, il progetto di legge è limitato alla sola questione dell'*amnistia*; pare quindi che se la Camera vuole occuparsi di questo progetto nel modo come è stato proposto, essendo d'accordo la Commissione ed il Governo, possa essere votato in questa seduta medesima. Ciò non toglie che la proposta dell'onorevole Venturelli possa dipoi essere esaminata in quel modo e con quelle forme con le quali si esamina ogni altra proposizione di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sineo.

SINEO. Mi rincresce che l'onorevole guardasigilli ecciti una questione che non potrebbe risolversi così facilmente se la Camera la volesse realmente decidere. Ricordo che il progetto di legge di cui si tratta fu ispirato dal desiderio di sopire memorie dolorose che vorremmo poter cancellare dalla nostra storia. Nel modo in cui esso è concepito non raggiunge il suo scopo, tende anzi ad introdurre una distinzione che affliggerebbe grandemente l'Italia, che risveglierebbe crudeli reminiscenze, che dividerebbe in due categorie uomini altamente benemeriti, i quali erano tutti mossi dagli stessi generosi sentimenti.

Nei tempi passati, per considerazioni che non voglio adesso giudicare, fu fatta quella distinzione, che a quest'ora la nazione non può e non vuole più ammettere. La nazione vuole che tutti i suoi figli possano assecondare il nobile impulso che li trae a versare il sangue per la patria.

È per questo che la legge attuale assolutamente non può passare senza discussione, e certamente, nei termini in cui è concepita, darà luogo ad una viva e persistente opposizione. Egli è appunto per togliere l'occasione di quest'opposizione che io ho proposto il rinvio, affinché la Commissione possa vedere se c'è modo di formulare la legge in maniera che possa soddisfare a tutte le esigenze.

Del resto, in qualunque guisa che la Camera accetti o no questa mia considerazione, io debbo assolutamente combattere le argomentazioni dell'onorevole guardasigilli. Egli non aveva ben presente i termini dello Statuto da lui invocato. Lo Statuto non parla dell'*amnistia*: dà al re il diritto illimitato di far grazia. Ebbene nel Codice di procedura sancito nel 1859 coi pieni poteri si è limitato il diritto di grazia, si è detto che anche quello che era stato graziato non rientrava in tutti i diritti del cittadino. Era questo un atto legislativo della cui legalità costituzionale si poteva dubitare.

A me pare superfluo il trattare ora questa questione; ma non sono io che l'ho eccitata: è il guardasigilli che viene ad opporci lo Statuto. Io non potevo prescindere dal replicare col dirgli che anzi lo Statuto si oppone alla legge di cui domandiamo la modifica-

zione. Ma, lo ripeto, mi pare prematura questa discussione, mi pare inopportuna, specialmente quando abbiamo delle cose tanto premurose da fare. Lasciamo che nel seno della Commissione si maturi questa questione in modo che lo scopo sia raggiunto, ed intanto passiamo alla discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari, che a quest'ora ha naturalmente un carattere di urgenza ognora crescente.

PRESIDENTE. L'onorevole Errante ha la parola.

ERRANTE. Perdoni onorevole presidente, la Commissione sta mettendosi d'accordo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

Che si rimandi la discussione di questo progetto di legge ad un altro giorno, io non mi oppongo, perchè non veggio alcuna necessità di votarlo immediatamente. Ed il Governo ha assentito che fosse dichiarato di urgenza, solo perchè la Camera ne dimostrò il desiderio.

Non credo poi dovermi intrattenere a rispondere all'onorevole Sineo intorno alla distinzione che faceva tra l'*amnistia* e l'indulto. Se l'*amnistia* sia o no una prerogativa esclusiva della Corona è una questione che fu già discussa in questa Camera e fu votata solennemente nella tornata del 24 aprile. La questione attuale non si aggira sul punto di vedere se l'*amnistia* sia una prerogativa reale e quali ne debbano essere le forme e le conseguenze. Anzi tutti convengono che l'*amnistia* debba avere quegli effetti che è nel volere del re di accordarle; ed è per questo appunto che si vuole togliere la limitazione prescritta dagli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.

La discussione che è nuovamente sorta si riferisce ad un'altra serie di gravi e difficili questioni. Per essa si tratta di vedere se i cinque anni di esperimento che la legge richiede, tra la estinzione della pena per espiazione, ovvero per grazia o per indulto e le domande di riabilitazione debbano o non debbano essere mantenuti, vale a dire se un condannato che esce dalle prigioni, dai lavori forzati o dalla reclusione, possa nel giorno successivo, presentare una domanda di riabilitazione, ovvero debba attendere un certo qual tempo definito dalla legge, durante il quale possa dare alla società prove sicure di una condotta irrimproverabile e della verace sua emendazione. E questa, io lo ripeto, è questione che riguarda il sistema generale della riabilitazione, è questione che è meritevole di grave studio, e che non può essere risolta per incidente nella discussione del presente progetto di legge.

Però, se la Camera crede di rimandarne la discussione ad altro giorno, per me non ho alcun motivo per farvi opposizione; ma oggi o dimani, la discussione deve versare unicamente sul progetto di legge che è stato presentato, e che riflette soltanto la questione della *amnistia*, e la cancellazione di questa parola dagli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale.